

INFORMATIVA N. 13 / 2015

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **ACCONTO IVA ANNO 2015 – SCADENZA 28.12.2015**

Riferimenti: **ART.6 L.29.12.1990 N.405 ; Risoluzione n. 157/E del 23.12.2004.**

Entro il 27 dicembre di ogni anno (quest'anno cade di domenica), bisogna procedere al calcolo dell'acconto IVA ed al relativo versamento. Per l'anno 2015 il termine ultimo per effettuare il versamento è **lunedì 28.12.2015**.

I metodi di calcolo per l'acconto IVA sono tre:

- Storico;
- Previsionale;
- Liquidazione al 21.12; (*tale metodo non è trattato nella presente informativa*)

METODO STORICO

- a) **Contribuenti Mensili:** l'acconto IVA 2015 è pari **all'88%** del debito IVA risultante dal mese di dicembre dell'anno 2014. Nel calcolo **non rileva** l'acconto IVA versato il 29.12.2014.
- b) **Contribuenti Trimestrali:** l'acconto IVA 2015 è pari **all'88%** del debito IVA risultante a saldo per l'anno 2014. Nel calcolo **non rileva** l'acconto IVA versato il 29.12.2014.
- c) **Contribuenti Trimestrali speciali:** l'acconto IVA 2015 è pari **all'88%** del debito IVA risultante dalla liquidazione periodica del 4° trimestre dell'anno precedente. Nel calcolo **non rileva** l'acconto IVA versato il 29.12.2014. (Per legge sono contribuenti trimestrali speciali: **Autotrasportatori di cose per conto terzi**, Distributori di carburante, ecc.).

METODO PREVISIONALE

- a) **Contribuenti Mensili:** l'acconto IVA 2015 è pari **all'88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si **prevede** di effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2015.
- b) **Contribuenti Trimestrali:** l'acconto IVA 2015 è pari **all'88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si **prevede** di effettuare a saldo per l'anno 2015.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

- c) *Contribuenti Trimestrali speciali*: : l'acconto IVA 2015 è pari **all'88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si **prevede** per il 4° trimestre dell'anno 2015.

Soggetti non obbligati al versamento dell'acconto IVA

- 1) **Mensili**: il versamento dell'acconto non è dovuto se la **liquidazione** del mese di dicembre dell' anno 2014 presentava un credito. Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 29.12.2014.
- 2) **Trimestrali**: il versamento dell'acconto non è dovuto se la dichiarazione IVA dell'anno 2014 presentava un credito. Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 29.12. 2014.
- 3) **Trimestrali speciali**: il versamento dell'acconto non è dovuto se il 4° trimestre dell'anno 2014 presentava un credito. Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 29.12. 2014.

ALTRI CASI DI ESONERO

L'acconto IVA non è dovuto:

- a) se risulta inferiore a **€. 103,29**
- b) dai contribuenti che hanno **iniziato l'attività** nel corso dell'anno **2015**
- c) dai contribuenti che hanno **cessato** l'attività:
 - per i **mensili, entro il 30.11.2015**
 - per i **trimestrali, entro il 30.09.2015**
- d) soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art.13, Legge 388/2000).
- e) soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge 388/2000) con decorrenza 2015
- f) i contribuenti che hanno adottato dal 2015 il regime dei "nuovi" minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
- g) soggetti che sono usciti dal regime dei "vecchi" minimi con decorrenza 2015
- h) soggetti che hanno adottato dal 2015 il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

- i) soggetti che sono usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2015
- j) soggetti che hanno adottato dal 2015 il nuovo regime forfetario (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014).

*L'esonero dal versamento dell'acconto IVA del 28 dicembre sussiste anche nel caso in cui si presume di **chiudere** la **liquidazione** del mese di dicembre 2015 (mensili) o la dichiarazione IVA dell'anno in corso (trimestrali) o la liquidazione del 4° trimestre 2015 (trimestrali speciali), **a credito**, e tale presunzione viene poi **confermata** in sede di liquidazione definitiva.*

ESEMPI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA CON **METODO STORICO**

A) CONTRIBUENTE MENSILE

Per la liquidazione del mese di dicembre 2014 ha versato:

- Acconto 2014 (29.12.2014)	=	€.	1.000,00 +	
- Saldo dicembre 2014 (16.01.2015)	=	€.	<u>800,00 =</u>	
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	€.	1.800,00	
Acconto dovuto per il 2015: €.	1.800,00 x 88%	=	€.	1.584,00

B) CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

In sede di dichiarazione IVA 2014 il contribuente ha evidenziato

- Acconto 2014 (29.12.2014)	=	€.	800,00 +	
- Saldo annuale 2014 (16.03.2015)	=	€.	<u>500,00 =</u>	
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	€.	1.300,00	
Acconto dovuto per il 2015: €.	1.300,00 x 88%	=	€.	1.144,00

L'ACCONTO DEL 28.12.2015 ANDRA' A SCOMPUTO DEL SALDO

Esempio di scomputo:

Un contribuente mensile evidenzia i seguenti importi nel prospetto di liquidazione del mese di dicembre 2015:

Iva a debito (fatture di vendita emesse):	€.	5.500,00 -
Iva a credito (fatture di acquisto ricevute):	€.	<u>2.000,00 =</u>
Differenza:	€.	3.500,00

Tenendo presente che in data 28.12.2015 versa un acconto IVA (utilizzando il **metodo**

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

storico) pari a €. 2.700,00, al 18.01.2016 verserà €. 800,00.

Differenza:	€.	3.500,00	-
Acconto IVA versato il 28.12.2015	€.	<u>2.700,00</u>	=
Saldo da versare il 18.01.2016	€.	800,00	

SANZIONI

La sanzione per la **totale** o **parziale omissione** del **versamento IVA in acconto** è pari al **30%** di quanto dovuto e non versato.

E' sempre possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** pagando contestualmente le sanzioni ridotte e gli interessi di mora:

- gli **interessi moratori** sono calcolati in misura del tasso legale (**0,5%**) e rapportati ai giorni di ritardo.
- le **sanzioni** sono così calcolate:
 - **entro i 14 giorni successivi** alla scadenza del termine per il versamento :
0,20% per ogni giorno di ritardo
[la sanzione varia dallo 0,20% per il 1° giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo]
 - **dal 15° al 30° giorno** successivo alla scadenza di versamento : **3,00%**
 - **entro 90 giorni dall'omissione** **3,33% (NOVITA')**
 - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (30.09.2016): **3,75%**

Prudenzialmente si consiglia di **operare** prima un conteggio con il **metodo storico** in quanto non è soggetto ad alcuna sanzione. Il calcolo con metodo previsionale è consigliabile solo nel caso in cui l'acconto con metodo storico dovesse essere **troppo oneroso**.

E' indubbio che il **metodo previsionale** rappresenta una **stima** e, in quanto tale, soggetta a **possibili errori** che generano sanzioni e interessi di mora. Pertanto è necessario prestare **attenzione** nella scelta del metodo (storico / previsionale), ricordando che un

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

eventuale eccesso di versamento in acconto rispetto al debito dovuto è utilizzabile internamente alle liquidazioni IVA dell'anno 2016.

Premesso che l'**acconto IVA** va versato al **centesimo** di **euro** (esempio : €. 5.435,**07**) i codici da utilizzare per il versamento Iva in acconto e saldo sono di seguito riportati in base alla periodicità della liquidazione IVA utilizzata dal cliente durante l'anno **2015**:

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

CONTRIBUENTE MENSILE

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
ACCONTO IVA 2015	6013	2015	28.12.2015
SALDO IVA DICEMBRE 2015	6012	2015	18.01.2016

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
ACCONTO IVA 2015	6035	2015	28.12.2015
SALDO ANNUALE IVA 2015	6099	2015	16.03.2016

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE "SPECIALE"

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
ACCONTO IVA 2015	6035	2015	28.12.2015
SALDO IVA QUARTO TRIMESTRE 2015	6034	2015	16.02.2016

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 17.12.2015

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it